



EASY DRIVE VEICOLI



**CONTRATTI
SEMPLICI E
CHIARI**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE E
ALTRE GARANZIE**

629AV
ALLIANZ VIVA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 20/04/2024

Allianz  **Viva**

INTRODUZIONE

Easy Drive Veicoli offre garanzie per i rischi derivanti dalla circolazione del Veicolo e dai danni subiti dallo stesso o dalle persone che lo utilizzano. Le coperture assicurative offerte di seguito indicate sono operanti solo se richiamate in Polizza; per gli aspetti di dettaglio si fa rinvio alle relative sezioni delle Condizioni di Assicurazione.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

LIMITI DI COPERTURA

- Box rossi per indicare limiti, Franchigie, Scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE/ SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie, obblighi di comportamento a carico del Contraente
- Parti evidenziate in grigio per indicare: delimitazioni all'operatività delle garanzie e clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

ASSISTENZA CLIENTI

Numero verde



Gratuito anche da cellulare

L'area clienti le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, di pagare i premi successivi al primo, di denunciare un sinistro, di inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici e di richiedere la sospensione della garanzia (se prevista dal contratto) o la sua riattivazione. Attivi subito il suo account su www.allianziva.it.

INDICE

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	5
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	5
CONDIZIONI FACOLTATIVE	11
2. RESPONSABILITÀ CIVILE.....	13
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	13
LIMITI DI COPERTURA.....	15
FORME TARIFFARIE	16
CONDIZIONI FACOLTATIVE	20
3. INCENDIO E FURTO	22
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	22
LIMITI DI COPERTURA.....	23
4. ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI	24
<i>ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI</i>	
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	24
LIMITI DI COPERTURA.....	25
<i>EVENTI SOCIOPOLITICI</i>	
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	26
LIMITI DI COPERTURA.....	26
5. EVENTI NATURALI E CATASTROFALI.....	28
<i>EVENTI NATURALI E CASTROFALI</i>	
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	28
LIMITI DI COPERTURA.....	29
<i>EVENTI NATURALI</i>	
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	30
LIMITI DI COPERTURA.....	30
6. KASKO.....	32
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	32
LIMITI DI COPERTURA.....	33
7. INFORTUNI.....	35
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	35
LIMITI DI COPERTURA.....	38
CONDIZIONI FACOLTATIVE	39
8. SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA	40
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	40
LIMITI DI COPERTURA.....	41

9. TUTELA LEGALE.....	44
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	44
LIMITI DI COPERTURA.....	48
10. IMPREVISTI	50
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	50
11. CRISTALLI.....	53
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	53
LIMITI DI COPERTURA.....	54
12. ASSISTENZA	55
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE.....	55
LIMITI DI COPERTURA.....	65
PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE.....	67
13. NORME IN CASO DI SINISTRO	68
14. TABELLE	83
15. GLOSSARIO	87

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1.1 GARANZIE

Il Contraente può attivare, a sua scelta, una o più delle seguenti garanzie:

- Responsabilità Civile (Sezione 2);
- Incendio e Furto (Sezione 3);
- Atti vandalici ed eventi sociopolitici (Sezione 4);
- Eventi naturali e catastrofali (Sezione 5);
- Kasko (Sezione 6);
- Infortuni (Sezione 7);
- Spese mediche per macrolesioni alla guida (Sezione 8)
- Tutela Legale (Sezione 9);
- Imprevisti (Sezione 10);
- Cristalli (Sezione 11);
- Assistenza (Sezione 12);

Sul singolo contratto di assicurazione operano esclusivamente le Sezioni e le garanzie indicate in Polizza e per le quali è stato pagato il relativo Premio.

Ogni garanzia opera secondo i termini e le condizioni riportati nelle apposite sezioni, con propri limiti, Franchigie ed esclusioni.



QUANDO E COME PAGARE

Art. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto; quest'ultimo rilascia il certificato di assicurazione

e l'eventuale Carta Verde che l'Assicurato è tenuto a conservare nel veicolo nel momento in cui l'assicurazione è operante.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore.

Qualsiasi comunicazione inerente il presente contratto va trasmessa al medesimo Intermediario.

ART. 1.3 ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Gli oneri fiscali e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

ART. 1.4 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, l'Assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Art. 1.5 DURATA E RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha durata annuale, salvo diversamente specificato.

Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo; alla scadenza le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Tuttavia, in caso di mancato pagamento dei Premi di rata o rinnovo, la validità della Carta Verde termina alle ore 24:00 del giorno di scadenza dell'ultimo periodo di copertura pagato.

ART. 1.6 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La polizza può essere sospesa (sia per la garanzia RCA che per le eventuali garanzie ARD) ai sensi del Dlgs 184/2023, tramite formale richiesta all'Intermediario resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, alle seguenti condizioni:

- la sospensione non può avere una durata complessiva superiore a 10 mesi all'interno della stessa annualità assicurativa.

- la durata del periodo di sospensione deve essere comunicata al momento della richiesta; tale indicazione non è vincolante, in quanto è possibile:
 - prorogare una o più volte la durata della sospensione inizialmente comunicata, fermo il limite massimo della durata della sospensione di cui al punto precedente, tramite una richiesta formale all'Intermediario con un preavviso di 10 giorni rispetto alla scadenza del periodo di sospensione in corso;
 - ridurre il periodo di sospensione, ossia la polizza sospesa potrà essere riattivata con data antecedente a quella originariamente comunicata previa richiesta formale all'Intermediario;
- la sospensione diverrà efficace a seguito di emissione da parte di Allianz Viva di apposita appendice di Polizza; l'emissione dell'appendice è senza spese.

Non è ammessa la sospensione:

- con decorrenza dal giorno di scadenza del periodo di copertura;
- per le sole garanzie differenti dalla responsabilità civile;
- per polizze temporanee.

ART. 1.7 RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La riattivazione viene effettuata da Allianz Viva mediante sostituzione del Contratto sospeso, prorogandone la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione e considerando assicurato lo stesso Veicolo del contratto sospeso.

Su richiesta del Contraente la riattivazione può avvenire su altro Veicolo.

Il calcolo del Premio viene determinato tenendo conto della tariffa applicata sulla Polizza sospesa compensando il Premio pagato e non goduto.



COME SI PUÒ DISDIRE

ART. 1.8 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, **a condizione che non sia avvenuto alcun Sinistro**, può recedere dal Contratto esercitando il diritto di ripensamento.

Il Contraente che intende esercitare tale diritto deve:

- 1. dare comunicazione** all'Intermediario che ha emesso il Contratto entro 15 giorni dal pagamento del Premio;
- 2. assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire a Allianz Viva i documenti assicurativi** (Contratto, Certificato di assicurazione e Carta Verde).

In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, Allianz Viva si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme

pagate ai terzi danneggiati;

3. confermare l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di Premio con le seguenti modalità:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del Contratto, Allianz Viva restituisce il Premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del Contratto, Allianz Viva, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del Premio pagato e non goduto **al netto di imposte e contributi**, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Contratto alle ore 24:00 del giorno del recesso, certificato da Allianz Viva mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

ART. 1.9 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, VENDITA O CONTO VENDITA

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita del veicolo, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altro veicolo dello stesso settore tariffario, è rimborsato il premio corrisposto e non usufruito ad eccezione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il rimborso decorre dalla data indicata nell'Appendice. L'Assicurato è tenuto a consegnare all'Intermediario una copia del documento comprovante la demolizione, l'esportazione, la vendita o il conto vendita del veicolo.

Se la cessazione del rischio è successiva ad un'eventuale sospensione del Contratto, il Premio corrisposto e non usufruito viene restituito dalla data della sospensione, purché la richiesta sia effettuata entro il periodo di sospensione richiesto.

ART. 1.10 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER FURTO TOTALE

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per furto totale del veicolo, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altro veicolo dello stesso settore tariffario, è rimborsato il premio corrisposto e non usufruito ad eccezione delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della parte relativa alla garanzia incendio e furto che rimane dovuta per intero anche per le rate eventualmente non ancora corrisposte.

L'appendice di rimborso decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.

Il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Allianz Viva fornendo una copia della suddetta denuncia.

ART. 1.11 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

Il Contraente, nel caso di furto totale, demolizione, esportazione, vendita o conto vendita del veicolo, presentando idonea documentazione comprovante la cessazione dello stesso, può chiedere che la Polizza possa essere resa operante per un altro veicolo dello stesso settore tariffario intestato al medesimo intestatario al PRA oppure al coniuge, al convivente more uxorio o ad uno dei soci e viceversa in caso di società di persone. Quanto sopra si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo di proprietà di una pluralità di soggetti con altro intestato ad uno di essi.

ART. 1.12 CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo Allianz Viva prende atto della voltura al PRA attraverso emissione di un'appendice a nome del nuovo proprietario.

Il contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza e Allianz Viva non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 1.13 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia, Gran Bretagna e Bosnia Erzegovina.

Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati del sistema Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate. Limitatamente all'assicurazione RCA, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.



ART. 1.14 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - AGGRAVAMENTO E VARIAZIONE DEL RISCHIO

Allianz Viva presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti ad Allianz Viva possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del locatario del veicolo.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz Viva esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

ART. 1.15 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

L'attestazione dello stato del rischio è messa a disposizione del Contraente, del proprietario del veicolo ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, in via telematica nell'apposita Area clienti del sito internet www.allianzviva.it

È altresì possibile ottenere una copia dell'attestato rivolgendosi all'Intermediario oppure, in via telematica, facendone richiesta alla casella di posta elettronica allianzviva@legalmail.it.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato

¹ Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

² Articolo 1898 del Codice Civile

di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Il documento non viene generato nel caso di:

- sospensione della garanzia durante il corso del contratto con periodo di osservazione non concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore a un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con periodo di osservazione non concluso;
- cessione contratto.

ART. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge vigenti.

ART. 1.17 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri³.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 1.18 VINCOLO LEASING

Il contratto è vincolato a favore della società vincolataria indicata in Polizza; Allianz Viva S.p.A. s'impegna nei confronti di detta società per la durata della Polizza a:

- non consentire alcuna variazione delle garanzie prestate con il presente contratto senza il suo consenso;
- comunicarle ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicarle con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporta comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

³ Articolo 1910 del Codice Civile

In caso di Sinistro incendio, furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali e kasko l'indennizzo è corrisposto, a norma dell'art. 1891, 2° comma, del Codice Civile, alla Società di leasing la quale sottoscrive, nella sua qualità di proprietaria, la relativa quietanza liberatoria.

ART. 1.19 VINCOLO CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Il contratto è vincolato a favore della società vincolataria indicata in Polizza; Allianz Viva s'impegna nei confronti di detta società per la durata della Polizza a:

- non consentire alcuna variazione delle garanzie prestate con il presente contratto senza il suo consenso;
- comunicarle ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare, con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporta comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge;
- non pagare in caso di Sinistro incendio, furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali e kasko alcun indennizzo senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione⁴ impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla Circolazione del Veicolo in aree pubbliche o private, anche con accesso soggetto a restrizioni, comprese aree portuali e aeroportuali.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni causati a terzi da:

- se indicata in Polizza la presenza di rimorchio, il traino di eventuali **rimorchi** muniti di targa propria o di carrelli appendice purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di Circolazione del Veicolo;
- **Incendio** del Veicolo e dall'esplosione o dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo ad eccezione dei danni alle cose trasportate sul Veicolo. Sono compresi i danni al locale, di proprietà di terzi, adibito a rimessa di veicoli di proprietà dell'intestatario al PRA, del Locatario o dell'usufruttuario;
- **Veicoli non immatricolati, privi di targa e identificati dal solo telaio** nel caso di circolazione su suolo pubblico o equiparato a pubblico, solo con autorizzazione alla circolazione rilasciata dalle autorità competenti in materia in corso di validità, ferma la tutela del terzo.

ART. 2.2 ESTENSIONI

1) DISABILI

L'Assicurazione copre i danni a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi mec-

⁴ Ai sensi dell'art. 122 del Codice delle Assicurazioni

canici; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili.

2) VEICOLO ATTREZZATO TEMPORANEAMENTE ALLO SGOMBERO DELLA NEVE

L'Assicurazione copre i danni a terzi durante le operazioni di sgombero della neve, purché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente.

3) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI PER VEICOLO A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'Assicurazione copre la responsabilità civile del conducente e del proprietario del veicolo per i danni causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **ad eccezione di denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.**

4) RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni causati dagli stessi a terzi non trasportati.

5) VEICOLO AD USO SCUOLA GUIDA

Per i Veicoli destinati esclusivamente a scuola guida, come da indicazione della carta di Circolazione, l'Assicurazione copre anche la responsabilità civile dell'istruttore durante le esercitazioni; l'allievo conducente, in questo caso, è considerato terzo.

In occasione dell'esame di guida sono considerati terzi l'esaminatore e l'istruttore; non è, invece, considerato terzo l'allievo durante lo svolgimento del pre-detto esame.

6) CARICO E SCARICO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni causati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa eseguite:

- a. senza l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici;
- b. con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo stesso.

Sono esclusi i danni:

- alle cose trasportate o in consegna;
- alle persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle predette operazioni;
- ai mezzi sotto carico e scarico;
- provocati dai veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e dai trattori stradali non muniti di ralla;
- da inquinamento dell'ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico;
- provocati dall'operatore non autorizzato dall'Assicurato e/o non abilitato alle operazioni secondo le disposizioni vigenti.

I massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, a quelli non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

Di seguito sono riportati due esempi di applicazione dei massimali.

Massimali	Sinistro	Risarcimento
10.000.000 unico per sinistro/danni a persone/cose o animali	11.000.000 a persone 100.000 a cose	9.900.000 per persone* 100.000 a cose
6.450.000 per danni a persone 1.300.000 per danni a cose o animali	9.000.000 a persone 100.000 a cose	6.450.000 a persone* 100.000 a cose
		<i>*Avvertenza: in questo caso la parte di danno non risarcibile resta a carico dell'Assicurato</i>

I valori sono espressi in euro.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART. 2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante e Allianz Viva esercita il diritto di rivalsa:

- a) se il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni vigenti;
- b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non sia presente una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) nel caso di veicolo a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché dimostrabile per iscritto;
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

- e) nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- f) durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- g) in caso di dolo del conducente.
- h) Nel caso che il veicolo circoli senza aver effettuato le necessarie revisioni secondo le modalità previste dal codice della strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, Allianz Viva esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Allianz Viva non esercita il diritto alla rivalsa nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare del proprietario del veicolo o dei suoi figli fiscalmente a carico se non nei casi in cui avrebbe diritto di esercitarla nei confronti del proprietario stesso.

FORME TARIFFARIE

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 2.4 BONUS/MALUS

La forma tariffaria Bonus/Malus prevede la variazione della classe di merito applicata al contratto con riferimento all'assenza oppure alla presenza di sinistri:

- a) senza sinistri si matura un Bonus e si scende di una classe di merito sino ad arrivare alla classe migliore;
- b) con sinistri si applica un Malus quando l'Assicurato è il responsabile principale di sinistri, in base alle liquidazioni effettuate nell'ultimo periodo di osservazione. Quando la responsabilità è suddivisa tra i conducenti coinvolti (responsabilità paritaria) la classe di merito avrà una penalizzazione solo se nell'arco degli ultimi cinque anni riportati sull'attestazione dello stato del rischio ci siano altri sinistri con responsabilità paritaria e la percentuale di responsabilità cumulata sia pari ad almeno il 51%.

ART. 2.4.1 Coefficienti per il calcolo del Premio

Il premio è calcolato in base al coefficiente della classe di merito corrispondente, come indicato nella Sezione 14 Tabelle Art. 14.1 .

Art. 2.4.2 Classe di merito assegnata all'atto della stipulazione della Polizza

a) Attestazione presente nella Banca Dati

Allianz Viva, tramite l'Intermediario, acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati. La classe di assegnazione è determinata sulla base della "Tabella di corrispondenza" in vigore al momento della stipulazione del contratto e disponibile presso l'Intermediario e sul sito internet di Allianz Viva.

b) Attestazione non presente nella Banca Dati

Qualora l'attestazione dello stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Allianz Viva acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e Allianz Viva non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, Allianz Viva richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Allianz Viva potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

In assenza di documentazione probatoria Allianz Viva acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

Nei casi succitati Allianz Viva, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione.

c) Veicolo Assicurato in precedenza con un Contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, Allianz Viva classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica dell'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.

Art. 2.4.3 Regole evolutive della Classe di merito

Ad ogni scadenza contrattuale la variazione della classe di merito si determina in base alla tabella della Sezione 14 Tabelle Art. 14.2, qualora Allianz Viva abbia o no effettuato, nel periodo di osservazione (oppure in quelli precedenti per sinistri mai considerati prima), pagamenti totali o parziali di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale da parte dell'Assicurato.

Il medesimo criterio si applica anche nel caso di più sinistri con responsabilità paritaria che raggiungano, nell'arco dei cinque anni riportati sull'attestazione dello stato del rischio, una responsabilità cumulata pari ad almeno il 51%. In questo caso i sinistri cumulati si considerano un solo Sinistro.

Art. 2.4.4 Rimborso di uno o più sinistri

Il Contraente può evitare la maggiorazione del Premio conseguente alla variazione della Classe di merito rimborsando gli importi liquidati a Consap (per i sinistri gestiti nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o ad Allianz Viva (per gli altri casi). Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente nell'ultimo periodo di osservazione concluso e può essere esercitata solo entro 6 mesi dalla data di scadenza successiva alla liquidazione integrale degli stessi. I sinistri non sono rimborsabili qualora la Polizza preveda una tariffa a franchigia fissa.

Art 2.4.5 Riscatto sinistri no CARD e CARD reciproci (Allianz Viva contro Allianz Viva)

Il Contraente può farne richiesta direttamente al proprio Intermediario a condizione che il Sinistro, anche concorsuale, sia chiuso.

Riscatto sinistri CARD

Per il riscatto di un sinistro CARD, liquidato dalla Compagnia di controparte, il Contraente, anche per il tramite dell'Intermediario opportunamente delegato, dovrà indirizzare una specifica richiesta alla CONSAP al fine di conoscere l'importo della liquidazione eseguita.

La richiesta potrà essere indirizzata a CONSAP con una delle seguenti modalità:

- **Via internet** attraverso la procedura on line attivabile all'indirizzo <http://rimborsodelsinistro.consap.it/>
- **Via posta** all'indirizzo: Consap Spa, Servizio Stanza di Compensazione, Via Yser 14 00198 Roma previa compilazione dell'apposito modulo da scaricare scaricando apposito modulo sul sito CONSAP nella sezione "Guida al rimborso";

Per avviare la procedura di rimborso è necessario accertarsi di essere in possesso delle seguenti informazioni e documenti:

- data del Sinistro;
- targa del responsabile;
- targa del danneggiato;
- compagnia assicurativa del responsabile;
- compagnia assicurativa del danneggiato;
- dati anagrafici del Contraente della Polizza del veicolo responsabile;
- copia dell'attestato di rischio che contenga l'indicazione dei sinistri a titolo definitivo nel corso dell'annualità;
- copia documento di identità e codice fiscale del Contraente.

Una volta conosciuto l'importo liquidato, il Contraente della Polizza del veicolo responsabile, ove ritenga conveniente rimborsare il sinistro, dovrà corrispondere il relativo importo direttamente alla Stanza di Compensazione tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato allo scopo.

Una volta ricevuto il pagamento CONSAP provvederà a rilasciare l'attestazione dell'avvenuto pagamento che il Contraente dovrà presentare al proprio Intermediario per richiedere la correzione dell'attestato di rischio.

Art. 2.4.6 Periodi di osservazione

Il periodo di osservazione decorre dalla data di effetto della Polizza e termina sessanta giorni prima della scadenza.

Eventuali periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 2.4.7 Sostituzione Polizza

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso salvo il caso di cambio di proprietario del veicolo (o del locatario nel caso di contratti leasing).

ART. 2.5 TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA

L'assicurazione è stipulata, per ogni Sinistro, con una Franchigia dell'importo indicato in Polizza.

Allianz Viva conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la richiesta del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare l'importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.

Di seguito si riportano due esempi per facilitare il Contraente nella comprensione dei meccanismi di funzionamento della franchigia.

Franchigia	Calcolo	
750,00	Danno liquidato	1.000,00
	Importo franchigia	750,00
	Recupero franchigia	750,00
750,00	Danno liquidato	500,00
	Importo franchigia	750,00
	Recupero franchigia	500,00

I valori sono espressi in euro.

ART. 2.6 TARIFFA FISSA

Il contratto è stipulato con una tariffa che non prevede variazione di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione. La forma tariffaria Fissa è valida esclusivamente per l'assicurazione del rischio statico dei rimorchi.

CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 2.7 PROTEZIONE RIVALSA

A parziale deroga dell'art. 2.3 Esclusioni e Rivalsa, Allianz Viva rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del Veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente e/o dell'ente, della società, della ditta individuale che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali nei seguenti casi:

- a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di Circolazione;
- b) Conducente non abilitato alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni vigenti, nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, Allianz Viva sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;

- c) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 120 giorni e sempre che non si accerti che il veicolo non avrebbe potuto superare la revisione;
- d) Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e nei casi in cui sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nei casi in cui al conducente sia riscontrato etilismo cronico o tossicodipendenza certificata.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale, i proprietari o locatari del Veicolo fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.

ART. 2.8 VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI)

L'assicurazione per la responsabilità civile è operante qualora il veicolo sia adibito al trasporto anche occasionale di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili). È escluso il trasporto di sostanze radioattive.

ART. 2.9 VEICOLO ADIBITO AL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (GAS TOS-SICI, ESPLOSIVI)

L'assicurazione per la responsabilità civile è operante qualora il veicolo sia adibito al trasporto anche occasionale di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.). È escluso il trasporto di sostanze radioattive.

3. INCENDIO E FURTO

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 3.1 GARANZIE

Ai sensi della presente sezione, il Contraente può attivare le seguenti garanzie:

- Incendio;
- oppure
- Incendio e Furto.

Sul Contratto sono operanti esclusivamente le garanzie espressamente richiamate in Polizza.

ART. 3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva indennizza l'Assicurato fino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata in Polizza per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di:

INCENDIO

Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio e azione del fulmine.

FURTO

Furto totale o parziale; sono compresi i danni prodotti al veicolo:

- nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati o per asportare cose in essa contenute;
- da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione successiva al furto.

Gli Scoperti per la garanzia Furto sono quelli indicati in Polizza.

Sono inclusi i danni materiali e diretti ai pezzi di ricambio, agli accessori e agli

apparecchi audiofonovisi forniti di serie dalla casa costruttrice e, esclusivamente se indicati in Polizza, anche quelli non di serie.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.3 FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali Franchigie e Scoperti, come indicato in Polizza

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO

Valore Assicurato	10.000,00
Danno	4.000,00
Danno indennizzabile	4.000,00
Scoperto 10% minimo 200	400,00 -
Indennizzo	3.600,00

I valori sono espressi in euro.

ART. 3.4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo- comunque infortunio, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo nonché dei trasportati;
- causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

4. ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.



CHE COSA È ASSICURATO

4.1 GARANZIE

Ai sensi della presente sezione, **il contraente può attivare le seguenti garanzie:**

- **Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;**
- oppure**
- **Eventi Sociopolitici.**

Sul contratto sono operanti le garanzie esclusivamente espressamente richiamate in Polizza.

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI (Operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 4.2 ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

ART. 4.2.1 Oggetto dell'Assicurazione

Allianz Viva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **Atti Vandalici**
Azioni effettuate con la mera intenzione di arrecare danno alle cose altrui.

• **Eventi Sociopolitici**

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.2.2 Franchigie e Scoperti

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali Franchigie e Scoperti come indicato in Polizza.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO

Valore Assicurato	10.000,00
Danno	1.500,00
Danno indennizzabile	1.500,00
Scoperto 10% Minimo 200	200,00 -
Indennizzo	1.300,00

I valori sono espressi in euro

ART. 4.2.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
- causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

EVENTI SOCIOPOLITICI
(Operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 4.3 EVENTI SOCIOPOLITICI

ART. 4.3.1 Oggetto dell'Assicurazione

Allianz Viva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofono-visivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

• **Eventi Sociopolitici**

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.3.2 Franchigie e Scoperti

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali Franchigie e Scoperti come indicato in Polizza.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO

Valore Assicurato	10.000,00
Danno	1.500,00
Danno indennizzabile	1.500,00
Scoperto 10% Minimo 200	200,00 -
Indennizzo	1.300,00

I valori sono espressi in euro

ART. 4.3.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
- b) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- c) causati da atti vandalici.

5. EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.



CHE COSA È ASSICURATO

5.1 GARANZIE

Ai sensi della presente sezione, il contraente può attivare le seguenti garanzie:

- **Eventi Naturali e Catastrofali;**

oppure

- **Eventi Naturali**

Sul contratto sono operanti esclusivamente le garanzie espressamente richiamate in Polizza.

EVENTI NATURALI E CATASTROFALI
(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 5.2 EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

Art. 5.2.1 Oggetto dell'Assicurazione

Allianz Viva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **Eventi Naturali**

Allagamenti, tempeste di vento, bufere e cose trasportate o fatte crollare dai predetti eventi, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi o

bacini, grandine, caduta di alberi, fulmini, frane, smottamenti del terreno, pressione di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrata su una pluralità di enti assicurati o non.

- **Eventi Catastrofali**

Terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.2.2 Franchigie e Scoperti

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali Franchigie e Scoperti come indicato in Polizza.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO

Valore Assicurato	10.000,00
Danno	5.000,00
Danno indennizzabile	5.000,00
Scoperto 10% Minimo 200	500,00 -
Indennizzo	4.500,00

I valori sono espressi in euro

ART. 5.2.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:

- a) di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
- b) di acqua penetrata all'interno del Veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso;
- c) di bruciature in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

EVENTI NATURALI (Operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 5.3 EVENTI NATURALI

ART. 5.3.1 Oggetto dell'Assicurazione

Allianz Viva indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **Eventi Naturali**

Allagamenti, tempeste di vento, bufere e cose trasportate o fatte crollare dai predetti eventi, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi o bacini, grandine, caduta di alberi, fulmini, frane, smottamenti del terreno, pressione di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrata su una pluralità di enti assicurati o non.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.3.2 Franchigie e Scoperti

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali Franchigie e Scoperti come indicato in Polizza.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO

Valore Assicurato	10.000,00
Danno	1.500,00
Danno indennizzabile	1.500,00
Scoperto 10% Minimo 200	200,00 -
Indennizzo	1.300,00

I valori sono espressi in euro

ART. 5.3.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in conseguenza:

- a) di fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità catastrofali: terremoti, maremoti, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche;
- b) di sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
- c) di acqua penetrata all'interno del Veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ad eccezione di veicolo ricoverato in un locale chiuso;
- d) di bruciature in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

6. KASKO

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva indennizza l'Assicurato, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in Polizza - a seguito di:

- **KASKO TOTALE**

Collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli mobili o fissi, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada, urto con pedoni, biciclette e animali.

oppure

- **COLLISIONE**

Collisione con veicoli identificati, urto con pedoni e biciclette

oppure

- **URTO CON ANIMALI**

a seconda di quanto espressamente indicato in Polizza.

ART. 6.2 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Allianz Viva rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo debitamente autorizzato dall'Assicurato alla guida, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART. 6.3 FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le garanzie di cui alla presente sezione possono prevedere l'applicazione di eventuali Franchigie e Scoperti come indicato in Polizza.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO

Valore Assicurato	10.000,00
Danno	5.000,00
Danno indennizzabile	5.000,00
Scoperto 10% Minimo 200	500,00 -
Indennizzo	4.500,00

I valori sono espressi in euro

ART. 6.4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo nonché dei trasportati;
- verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette da l'ACI;
- verificatisi durante la guida del veicolo da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione di veicoli guidati da conducenti in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
- verificatisi durante la guida del veicolo da parte di conducente in stato di ebbrezza (salvo che sia operante la condizione aggiuntiva per la responsabilità civile "Rinuncia alla rivalsa") o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;

- e) in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli” (art. 2 del Codice della Strada);
- f) verificatisi durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto;
- g) alle ruote, cerchioni, coperture e camere d’aria in assenza di altri danni indennizzabili a termini di Polizza.

7. INFORTUNI

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

7.1 GARANZIE

Ai sensi della presente sezione, **il contraente può attivare le seguenti garanzie:**

- **Morte;**
- **Invalidità Permanente;**
- **Spese di cura (solo se in aggiunta a Morte e Invalidità Permanente).**

Sul contratto sono operanti le garanzie esclusivamente espressamente richiamate in Polizza.

ART. 7.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva assicura gli infortuni subiti dal Conducente del Veicolo:

- **occorsi durante la Circolazione;**
- **derivanti dalle operazioni rese necessarie per la ripresa della marcia a seguito di incidente o di guasto verificatosi durante la Circolazione stessa;**
- **occorsi durante la salita e la discesa dal Veicolo e durante la chiusura e/o apertura degli sportelli del Veicolo stessa.**

ART. 7.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Allianz Viva corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitata su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate

dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

ART. 7.4 MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, Allianz Viva liquida agli eredi in parti uguali la somma assicurata per il caso di morte, salvo quanto previsto al successivo Art. 7.7 "Cumulo di indennità - Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte".

ART. 7.5 INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa dovesse verificarsi - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori e ai criteri della tabella di cui alla Sezione 14 Tabelle art. 14.3.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato Sinistro e viceversa.

In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

ART. 7.6 SPESE DI CURA

Allianz Viva rimborsa le spese di cura sostenute dall'Assicurato, e non coperte da altre

assicurazioni private o sociali, per:

- prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche;
- esami diagnostici e di laboratorio resi indispensabili dall'infortunio;

- uso di sale operatorie e di materiali d'intervento;
- terapie fisiche effettuate durante il ricovero ospedaliero;
- rette di degenza in ospedale o clinica;
- spese per il trasporto con ambulanza delle persone assicurate in ospedale o clinica.

La domanda per il rimborso delle spese di cura deve essere accompagnata dalle ricevute originali di quanto pagato e deve essere presentata entro un mese dal termine della cura medica o del ricovero.

Se, pur usufruendone, una parte delle spese rimanga a carico dell'Assicurato la garanzia vale, nei limiti convenuti, per l'eccedenza di spesa non coperta dall'assistenza sociale.

In caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura, qualora le spese relative siano poste integralmente a carico del servizio sanitario nazionale e la garanzia di cui al presente articolo non venga quindi a essere assolutamente impegnata, Allianz Viva corrisponde all'Assicurato, per ciascun giorno di comprovata degenza nell'istituto, in sostituzione del rimborso delle spese di cura, una indennità giornaliera pari all'1% della somma assicurata a suo favore per tale titolo e per un massimo di 60 giorni per evento. A questi effetti il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano come un unico giorno.

ART. 7.7 CUMULO DI INDENNITÀ

Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte.

L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo l'Assicurato dovesse morire, Allianz Viva corrisponde agli eredi, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiedi il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, Allianz Viva, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi:

- l'importo già concordato
oppure, in mancanza,
- l'importo offerto
oppure, se non vi è ancora stata l'offerta
- l'importo oggettivamente determinabile da Allianz Viva con le modalità e nei termini stabiliti dalla Garanzia 7.5 Invalidità Permanente delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, andrà fornita ad Allianz Viva la documentazione attestante la stabilizzazione in vita dei postumi permanenti invalidanti, corre-

data, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica e, in caso di ricovero, la cartella clinica.

Al fine di individuare con certezza gli eredi, gli stessi, dovranno fornire a Allianz Viva:

- **certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;**
- **nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Allianz Viva dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace;**
- **eventuale ulteriore documentazione, se necessaria, per la corretta identificazione degli aventi diritto.**

ART. 7.8 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Allianz Viva rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto a ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni effettuate in forza della presente assicurazione.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART. 7.9 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

- a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, qualora le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
- b) verificatisi durante la guida del veicolo da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione del veicolo guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;

- c) avvenuti quando il veicolo sia condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
 - d) avvenuti quando il veicolo non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
 - e) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo-comunque insorto, controllato o no-di energia nucleare o di radioattività;
 - f) occorsi in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - g) verificatisi nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
 - h) avvenuti in caso di utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada), fatta eccezione per le macchine Operatrici e Agricole nell'esercizio della loro funzione.
- Sono inoltre escluse le Infezioni, sempre considerate malattie, anche se pandemiche, salvo avvelenamento del sangue o infezione purché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica indennizzabile.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 7.10 TABELLA INAIL

La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall'art. 7.5 si intende sostituita con quella di cui all'allegato n.1 al D.P.R. n.1124 del 30/6/1965 e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente contratto.

8. SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

Può essere attivata solo per Autocarri Conto Proprio.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 8.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per il conducente del veicolo assicurato e vale per le Macrolesioni, come definite nel Glossario, che il conducente subisca in occasione della guida del veicolo assicurato durante la sua circolazione, comprese le fasi di salita e discesa dal veicolo, nonché, in caso di fermata, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia e/o la messa in sicurezza del veicolo stesso. La presenza di Macrolesioni deve essere certificata da documentazione sanitaria con le modalità indicate all' art. 13.4.1 "Obblighi in caso di sinistro".

Allianz Viva riconosce, in caso di Sinistro indennizzabile, le seguenti prestazioni:

- spese mediche sostenute durante i ricoveri, resi necessari dal medesimo evento, e relative a:
 - esami, Accertamenti diagnostici, cure e Medicinali
 - trattamenti fisioterapici e rieducativi
 - rette di degenza
 - onorari dei medici e delle equipe chirurgiche
 - diritti di sala operatoria e materiale d'intervento (ivi compresi i dispositivi protesici terapeutici e/o estetici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento)
- spese mediche sostenute, anche al di fuori del Ricovero, per:
 - onorari medici per viste specialistiche, esami, Accertamenti diagnostici e Medicinali
 - dispositivi protesici
 - trattamenti fisioterapici e rieducativi praticati da professionisti in possesso di regolare abilitazione e pertinenti all'evento che ha reso necessario il primo Ricovero.



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 8.2 VALIDITÀ TERRITORIALE

La copertura è valida in tutto il mondo, mentre le prestazioni previste dalla garanzia Spese mediche per Macrolesioni sono erogate esclusivamente in Italia presso le Strutture sanitarie convenzionate facenti parte del Circuito Allianz Health.

In caso di incidente stradale avvenuto all'estero, resta inteso che successivamente al primo ricovero avvenuto in emergenza, per il quale saranno riconosciute le spese mediche sostenute con il limite di 50.000,00 euro per Sinistro come indicato nell'articolo "Spese mediche per Macrolesioni", le prestazioni saranno erogate in Italia presso le Strutture sanitarie convenzionate, non appena le condizioni cliniche dell'Assicurato ne permettano il rientro in Italia.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART. 8.3 ESCLUSIONI

La garanzia Spese mediche per Macrolesioni non è operante per eventi causati da:

- guida di veicoli a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore. In caso di patente scaduta l'esclusione non opera se al momento del sinistro l'Assicurato ha i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;
- uso di veicoli a motore sia su circuiti o piste, sia in tutte le tipologie di gare, competizioni e relative prove, salvo che si tratti di Gare di regolarità pura;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della strada. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di Protezione rivalsa;
- partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, fatta eccezione per conseguenza di imprudenze o negligenze anche gravi dell'Assicurato;

- insurrezione o guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche. La copertura assicurativa opera tuttavia per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio della guerra o dell'insurrezione a condizione che l'Assicurato:
 - o si trovi al di fuori della propria nazione di residenza;
 - o risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in una nazione sino ad allora in condizioni di pace;
 - o non vi abbia partecipato in modo volontario.

È sempre escluso il caso di incidente stradale derivante dai suddetti eventi che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

- trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo stato italiano fuori dai confini di quest'ultimo o per il richiamo al servizio militare per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale.

Sono inoltre escluse le spese mediche dovute a prestazioni sanitarie non riconosciute dalla Medicina ufficiale nonché quelle effettuate da medici o paramedici non abilitati all'esercizio della professione.

ART. 8.4 LIMITI DI COPERTURA

Tutte le spese assicurate di cui all'Art. 8.1 - Oggetto dell'assicurazione vengono riconosciute all'Assicurato complessivamente entro la somma assicurata di 400.000,00 euro per Sinistro ed entro il periodo massimo per evento di 2 anni a decorrere dall'attivazione del Piano assistenziale definito dalla Centrale Allianz Health con le modalità indicate all'art. 13.4.2 "Definizione del piano assistenziale".

Nel corso di ogni annualità assicurativa, la garanzia Spese mediche per Macrolesioni può essere attivata una sola volta anche a fronte di più Sinistri avvenuti nella stessa annualità.

Le prestazioni sono erogate presso Strutture sanitarie convenzionate, contattando la Centrale Allianz Health per attivare il Piano assistenziale e il servizio di pagamento diretto da parte di Allianz Viva alla Struttura sanitaria convenzionata, con le modalità indicate all'art. 13.4.1 "Obblighi in caso di sinistro".

In caso di Ricovero dell'Assicurato in una regione diversa da quella della sua residenza, Allianz Viva rimborsa le spese sostenute nella Struttura sanitaria per vitto e pernottamento di un accompagnatore, con applicazione di un Limite di indennizzo di 10.000,00 euro per Sinistro sulla somma assicurata.

Solo nel caso del primo Ricovero, conseguente al passaggio in Pronto Soccorso, è prevista la possibilità per l'Assicurato di usufruire di Strutture sanitarie non convenzionate. In tal caso Allianz Viva rimborsa all'Assicurato esclusivamente le spese mediche sostenute durante il primo Ricovero con applicazione di un Limite di indennizzo di 50.000,00 euro per Sinistro sulla somma assicurata.

ART. 8.5 DIRITTO DI REGRESSO

Nei casi in cui l'incidente stradale sia stato causato da terzi e se ne sia accertata la responsabilità, Allianz Viva ha diritto di regresso in base all'ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei responsabili, per tutte le spese sanitarie sostenute.

9. TUTELA LEGALE

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Allianz Viva presta il servizio di Tutela Legale tramite

Allianz S.p.A. - Sinistri Tutela Legale

con sede in Piazza Tre Torri, 3

20145 Milano

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

ART. 9.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva assume a proprio carico, **nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**;
- **conseguenti ad una transazione autorizzata da Allianz Viva, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da ALLIANZ S.P.A.;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri

in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;

- **per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, Allianz Viva assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;

entro il limite massimo di 10 ore lavorative;

- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;

entro il limite massimo di 1.100 euro;

- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente

entro il limite massimo di 11.000 euro.

L'importo della cauzione è anticipato da parte di ALLIANZ S.P.A. a condizione che sia garantita a ALLIANZ S.P.A. la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato deve essere restituito a ALLIANZ S.P.A. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali, ALLIANZ S.P.A. conteggia gli interessi al tasso legale corrente.

Allianz Viva non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 9.2 AMBITO GARANZIA

L'assicurazione tutela i diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà o all'uso del veicolo indicata in Polizza:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia opera anche qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada), **purché venga accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l**. In caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o a seguito di imputazione per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187

n. 8 del Codice della Strada, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), **le garanzie di Polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** Al verificarsi di tale ipotesi, Allianz Viva rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in Polizza.

c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;

per le quali il valore in lite sia superiore a 200 euro.

L'assicurazione è inoltre prestata per:

- d) il ricorso avverso il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- e) ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente con terzi;
- f) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 9.7 comma b) - Esclusioni, **presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.** Tale garanzia vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste alle suddette lettere a) e b), **purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del Sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;**
- g) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 9.7 comma b) - Esclusioni, **presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa,** ove la sanzione amministrativa non sia connessa a un incidente della circolazione stradale. **La garanzia è operante con il limite di una denuncia per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'importo della sanzione stessa sia pari o superiore a 100 euro.**

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) operano, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. Nel caso il Contraente sia una società, dette garanzie operano esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la Polizza.

ART. 9.3 PERSONE ASSICURATE

Le persone assicurate sono il proprietario, il conducente e i trasportati sul veicolo indicato in Polizza.

ART. 9.4 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, Allianz S.p.A. fornisce un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in Polizza, che l'Assicurato potrà ri-

chiedere attraverso le seguenti modalità:

- Contattando il proprio intermediario
- Accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it

per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed Assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare;
- testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Ricevuta la richiesta di consulenza telefonica Allianz S.p.A. provvederà a contattare in massimo 3 giorni lavorativi l'Assicurato per fornire la consulenza richiesta.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

ART. 9.5 INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto, con eccezione per le controversie contrattuali per le quali la garanzia opera **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto.**

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con Allianz Viva per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di "Invito a presentarsi" (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di "Accompagnamento coattivo" (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obblighi contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o con-

tro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 9.6 VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie del presente articolo valgono per i sinistri che dovessero verificarsi e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, nelle ipotesi di vertenze contrattuali;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART. 9.7 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) per materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dall'art. 9.2 - lettere f) e g);
- c) per acquisto di beni mobili registrati;
- d) se il conducente non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida del veicolo secondo la normativa vigente;
- e) se il conducente guidi il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;

- f) se il veicolo non sia coperto da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e/o aggiornamenti;
- g) se il veicolo non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.

10. IMPREVISTI

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 10.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per le garanzie sottoriportate i massimali indicati devono intendersi per Sinistro e per anno assicurativo.

1) PERDITA DELLE CHIAVI

Le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo e/o di sbloccaggio del sistema Antifurto, per l'eventuale sostituzione delle chiavi, delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema Antifurto.

Limite massimo: 300,00 euro.

2) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE O DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo Veicolo o quelle relative al passaggio di proprietà di un Veicolo usato, in caso di perdita totale del Veicolo o l'antieconomicità della sua riparazione.

In caso di Furto della sola targa Allianz Viva rimborsa le spese di reimmatricolazione del Veicolo fino ad un massimo di 400,00 euro.

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e inviarne copia a Allianz Viva

3) BAGAGLIO

I danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di Incendio o Incidente stradale. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Limite massimo. 400,00 euro

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli e altri Valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare Valore artistico e d'artigianato.

4) SPESE DI RICOVERO DEL VEICOLO

Le spese che l'Assicurato ha sostenuto per il trasporto e la custodia del Veicolo, disposto dall'Autorità, in caso di Incendio o Furto totale seguito dal ritrovamento del Veicolo.

Limite massimo: 300,00 euro

5) IMPOSTA DI PROPRIETÀ

Allianz Viva corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari alla quota di imposta di proprietà per il periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla scadenza dell'imposta pagata, in caso di perdita totale del veicolo.

6) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Le spese sostenute per eliminare i danni alla tappezzeria del Veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del Conducente, causati dal trasporto di vittime di incidenti stradali a una struttura di soccorso medico. **Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ente che ha effettuato il soccorso.**

Limite massimo: 1.500,00 euro.

7) RIPRISTINO O SOSTITUZIONE DEGLI AIRBAG E PRETENSIONATORI DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino e/o sostituzione airbag e/o pretensionatori delle cinture di sicurezza montati sul Veicolo conseguenti ad urto o Incidente stradale oggettivamente riscontrabili.

Limite massimo: 1.500,00 euro.

Restano esclusi i danni causati da malfunzionamento o da normale usura.

8) REPERIMENTO DEI DOCUMENTI A SEGUITO FURTO TOTALE

Le spese sostenute per il reperimento dei documenti richiesti per la liquidazione del Sinistro, in caso di Furto totale del Veicolo.

Limite massimo: 200,00 euro.

9) CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO

Le spese sostenute dall'Assicurato per la custodia, nell'attesa di ottenere lo svin-

colo, del Veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità, in caso di Incidente stradale.

Limite massimo: 200,00 euro.

10) RECUPERO, PARCHEGGIO O RIMESSAGGIO DEL VEICOLO

Le spese sostenute dall'Assicurato per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del Veicolo disposto dall'Autorità, in caso di Incendio e Furto dal giorno del ritrovamento del veicolo a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato.

Limite massimo: 300,00 euro.

11) DUPLICATO PATENTE

le spese sostenute dall'Assicurato per ottenere il duplicato della patente, fermo l'obbligo dell'esibizione della denuncia presentata all'Autorità, in caso di Incendio, Furto o smarrimento della stessa. Nel caso il Contraente sia una Società, la garanzia opera esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la Polizza.

Limite massimo: 200,00 euro.

11. CRISTALLI

Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 11.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva assicura i danni, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi:

- ai cristalli del Veicolo (tetto panoramico, parabrezza, lunotto posteriore, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili);
- ai materiali trasparenti (compreso il plexiglass) del tettuccio apribile o dei finestrini.

Limite di indennizzo (per Sinistro e per anno assicurativo) : fino alla concorrenza del valore indicato in Polizza.

ART. 11.2 CENTRO CONVENZIONATO

Qualora l'Assicurato si avvalga di un centro convenzionato:

- se il cristallo scheggiato viene riparato anziché sostituito, il relativo costo non intacca il massimale previsto per anno assicurativo;
- il pagamento dell'intervento, nel limite di indennizzo indicato in Polizza, è assolto direttamente da Allianz Viva.

L'elenco dei centri convenzionati è disponibile nel sito www.allianzviva.it.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

ART. 11.3 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- per le rigature e simili;
- per i danni ai gruppi ottici o agli specchietti retrovisori interni ed esterni;
- per i danni causati ad altre parti del Veicolo a seguito della rottura dei cristalli.

12. ASSISTENZA

Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Allianz Viva presta il servizio di Assistenza tramite la seguente Centrale Operativa

AWP P&C S.A. Rappresentanza generale per l'Italia,
Via Brenta 32 - 20139 Milano

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde 800 458 800
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26609 114

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

Per quanto riguarda la presente sezione "Assistenza", laddove presenti precisazioni/limitazioni riguardanti le "Autoambulanze", le stesse sono da considerarsi riferite ad "Autoambulanze" di portata massima non superiore a 35 Q.li, ovvero equiparabili ad "Autocarri" trasporto cose fino a 35 Q.li per dimensioni e peso.

ART. 12.1 DEPANNAGE O TRAINO

La Centrale Operativa, qualora il Veicolo in seguito ad un Sinistro sia danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, provvede ad inviare un'Officina Mobile per l'eventuale riparazione sul posto oppure un mezzo di soccorso per trainarla al più vicino punto di Assistenza della casa automobilistica di appartenenza o, in accordo con l'Assicurato, all'officina più vicina.

L'officina deve essere situata entro un raggio di 50 chilometri.

Limite massimo: 350,00 euro per ogni Sinistro.

Qualora si riscontri l'impossibilità di portare il Veicolo presso una delle suddette strutture, la stessa sarà ricoverata una notte in un deposito; il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo. Le spese di deposito restano a carico della Centrale Operativa. Il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso restano a carico dell'Assicurato.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

ART. 12.2 RECUPERO DIFFICOLTOSO

La Centrale Operativa, qualora il Veicolo sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterla in condizioni di essere trainata, provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendo a proprio carico il costo.

Limite massimo: 500,00 euro per ogni Sinistro.

ART. 12.3 FORATURA E CAMBIO DI UNO O PIÙ PNEUMATICI

La Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dei pneumatici in caso di foratura degli stessi (degonfiamento e/o distruzione, Scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura tale da renderli inutilizzabili in condizioni di piena sicurezza).

Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

ART. 12.4 ERRATO O MANCATO RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

La Centrale Operativa, a seguito di esaurimento del carburante del Veicolo, prov-

vede all'invio di un proprio incaricato con mezzo idoneo, per procedere al rifornimento, tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera. Il costo del carburante resta interamente a carico dell'Assicurato. Qualora il Veicolo venga erroneamente rifornita con carburante non idoneo, la Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, in accordo con l'Assicurato, all'officina più vicina.

L'officina devono essere situati entro un raggio di 50 chilometri.

Limite massimo: 350,00 euro per ogni evento.

Qualora si riscontri l'impossibilità di portare il Veicolo presso una delle suddette strutture, la stessa sarà ricoverata una notte in un deposito; il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo. Le spese di deposito restano a carico di Allianz Viva.

ART. 12.5 MONTAGGIO CATENE DA NEVE

La Centrale Operativa, quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di Assistenza, provvede ad inviare un proprio incaricato per procedere al montaggio delle catene da neve in dotazione al Veicolo.

Limite massimo: un (1) intervento per annualità assicurativa.

ART. 12.6 TAXI

La Centrale Operativa, qualora a seguito di Sinistro il Veicolo sia inutilizzabile, mette a disposizione del Conducente e dei trasportati un taxi per consentire loro di rientrare nella propria abitazione o in hotel.

La garanzia opera solo nel territorio italiano, ad oltre 50 chilometri dal Comune di residenza dell'Assicurato e con un massimo di 200,00 euro per ogni evento.

ART. 12.7 PERNOTTAMENTO IN HOTEL

La Centrale Operativa riserva presso un hotel, il più vicino possibile al luogo del Sinistro o di riparazione del Veicolo, le camere necessarie con trattamento di pernottamento e prima colazione qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti inutilizzabile e:

- la riparazione comporti almeno 8 ore di manodopera certificata da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa;
- una delle persone coinvolte occupanti il Veicolo venga ricoverata in ospedale e le altre intendano rimanere ad assisterlo.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico, le spese relative:

- al pernottamento nelle prime tre notti successive al verificarsi dell'incidente, con

- un massimo di 100,00 euro al giorno per un periodo massimo di 3 giorni
- al trasferimento dell'Assicurato dal luogo del Sinistro o di riparazione del Veicolo all'hotel e viceversa, una volta ultimate le riparazioni.

Limite massimo: 350,00 euro per ogni evento.

In assenza di documentazione comprovante lo stato del Veicolo e qualora l'incidente occorra nelle ore notturne fra le 20:00 e le 7:00, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato terrà a proprio carico i costi relativi ad una notte di pernottamento con un massimo di 100,00 euro; il limite viene esteso a due notti qualora il Sinistro avvenga a ridosso o in concomitanza di un giorno festivo con un massimo di 200,00 euro.

La Centrale Operativa si riserva comunque la facoltà di richiedere a posteriori la documentazione comprovante lo stato di impossibilità di utilizzo del Veicolo. La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 12.8 DEMOLIZIONE

La Centrale Operativa organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni vigenti debba procedere alla cancellazione al PRA e alla successiva demolizione del veicolo.

L'Assicurato deve fornire, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- carta di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe del veicolo.

In caso di mancanza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve consegnare:

- originale della denuncia sostitutiva e il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti;
- copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA;
- codice fiscale;
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA o del locatario (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questo sia diverso dall'intestatario al PRA o del locatario (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro

15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i suddetti documenti. Il demolitore convenzionato prende in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invia al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo viene demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese relative al recupero dell'veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al PRA e alla demolizione.

Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al loro pagamento.
La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 12.9 VEICOLO SOSTITUTIVO

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato (purché quest'ultimo disponga dei requisiti di pagamento previsti dalle stazioni di autonoleggio), in caso di Sinistro a seguito del quale il Veicolo sia inutilizzabile e la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera certificate in via anticipata da officine autorizzate secondo i tempi ri delle case costruttrici, presso una stazione di autonoleggio convenzionata e negli orari di apertura della stessa, un'autovettura a noleggio di categoria C, se disponibile.

Limite massimo: per un periodo pari al tempo necessario per la riparazione e comunque per un massimo di 7 giorni.

Non sono considerati i tempi necessari al reperimento dei pezzi di ricambio. Rimangono a carico dell'Assicurato i costi per le Assicurazioni facoltative offerte dalle case di autonoleggio, i pedaggi in genere, le spese del carburante e l'eventuale numero di giorni di noleggio eccedenti quelli concessi, che devono comunque essere autorizzati dalla Centrale Operativa.

La garanzia non è operante qualora il Veicolo sia sottoposta all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione.

La garanzia è prestata con il limite di due volte durante l'anno assicurativo. La garanzia opera solo nel territorio italiano.

"Autoambulanze": la garanzia è operante solo per dipendenti e/o volontari (non per trasportati pazienti) e il veicolo sostitutivo non può in nessun caso essere utilizzato per trasporto di soggetti che necessitino di assistenza medica.

In caso di Furto del Veicolo, l'Assicurato deve inviare alla Centrale Operativa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

ART. 12.10 RIENTRO PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali trasportati alla loro residenza in Italia, o consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, in caso di Sinistro a seguito del quale il Veicolo sia immobilizzata all'estero e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera o in caso di Furto del Veicolo stesso.

Il ritorno o il proseguimento del viaggio è effettuato in aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con altro mezzo alternativo concordato con la Centrale Operativa. Allianz Viva tiene a proprio carico le spese sostenute per il biglietto.

Limite massimo di 1.000,00 euro per ogni evento.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

"Autoambulanze": la garanzia è operante solo per dipendenti e/o volontari e non per trasportati pazienti in viaggio da o per un istituto di cura.

ART. 12.11 RIMPATRIO VEICOLO

La Centrale Operativa, in caso di Sinistro avvenuto all'estero, qualora il veicolo subisca danni che non consentano la prosecuzione del viaggio e richiedano un tempo di riparazione superiore a 36 ore lavorative, dopo aver preso contatto con il deposito, incarica un trasportatore di sua fiducia per rimpatriarla dal luogo del Sinistro al deposito preventivamente segnalato, tenendo a suo carico le spese relative, comprese quelle di custodia dell'veicolo per il periodo intercorrente tra la richiesta di rimpatrio e il ritiro dell'veicolo da parte dell'autotrasportatore.

I costi di riconsegna sono a carico di Allianz Viva e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, dell'veicolo, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 12.12 TRASPORTO VEICOLO

La Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto del Veicolo fino all'officina più vicina all'abitazione o alla meta di destinazione in Italia, qualora in caso di Sinistro avvenuto in Italia il Veicolo risulti danneggiata in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d'opera.

Allianz Viva tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto

Limite massimo: 400,00 euro per ogni Sinistro

- le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'Assicurato contatta la Centrale Operativa segnalando il Sinistro e il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero del Veicolo.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo nel territorio italiano.

ART. 12.13 BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECUPERO DEL VEICOLO RITROVATO DOPO IL FURTO

Qualora il veicolo in precedenza rubato venga ritrovato ad oltre 100 chilometri dalla residenza del proprietario, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di treno prima classe per andare a recuperare il veicolo stesso.

ART. 12.14 RIENTRO SANITARIO

La Centrale Operativa organizza il trasporto urgente dell'Assicurato e dei trasportati ad un centro ospedaliero, qualora a seguito di incidente i Medici della Centrale stessa, anche in collaborazione con il Medico curante o chi abbia prestato le prime cure, lo valutino necessario. Allianz Viva tiene a proprio carico i costi sostenuti per il trasporto ritenuto più idoneo dai Medici intervenuti nel soccorso (aereo di linea, ambulanza, treno o altro).

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

“Autoambulanze”: la garanzia è operante solo per dipendenti e/o volontari e non per trasportati pazienti in viaggio da o per un istituto di cura.

ART. 12.15 INVIO DI PEZZI DI RICAMBIO

La Centrale Operativa provvede a inviare i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell' veicolo, qualora questi non possano essere reperiti sul luogo del Sinistro. L'invio dei suddetti pezzi avviene col mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. Allianz Viva tiene a proprio carico tutti i costi, tranne quelli dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali che rimangono a carico dell'Assicurato. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio necessario all' veicolo è messo a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 12.16 RECUPERO VEICOLO / ABBANDONO LEGALE

La Centrale Operativa, se l'Assicurato non abbia usufruito della garanzia di "Rimpatrio veicolo", organizza il viaggio in treno (prima classe) o con aereo di linea (classe turistica) dell'Assicurato o di una persona da lui designata per il recupero dell'veicolo dopo le riparazioni in loco. Allianz Viva tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.

In alternativa, qualora il valore commerciale dell'veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con l'Assicurato, provvede al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi.

Le suddette prestazioni sono erogate anche per l'eventuale rimorchio trainato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

"Autoambulanze": la garanzia è limitata alle parti meccaniche del veicolo intendendosi per tali quelle indispensabili per permettere la circolazione del mezzo e non la sua operatività.

ART. 12.17 ANTICIPO DENARO

La Centrale Operativa, qualora il Veicolo necessiti di riparazioni (anche temporanee) a seguito di Sinistro, e nel caso il Conducente non vi possa provvedere, paga direttamente le relative spese.

Limite massimo di 500,00 per ogni evento.

La prestazione non è operante qualora non si sia in grado di fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione dell'importo anticipato.

La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 12.18 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

La Centrale Operativa, a seguito di infortunio dell'Assicurato e conseguente ricovero in ospedale per un periodo superiore a 5 giorni, organizza:

- il viaggio di andata e ritorno di un familiare residente in Italia, che desideri recarsi ad assistere il degente;
- il soggiorno del familiare in un hotel, il più vicino possibile al luogo del ricovero, con trattamento di pernottamento e prima colazione. L'hotel sarà di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che il familiare non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del ricovero.

Allianz Viva tiene a proprio carico le spese relative:

- al viaggio di andata e ritorno;
- alle prime tre notti di soggiorno in hotel;
- ai trasferimenti da e per l'ospedale, organizzati dalla Centrale, per un periodo

massimo di 3 giorni, con un massimo di 100 euro al giorno.

La garanzia opera a oltre 50 chilometri dal Comune di residenza dell'infortunato.

"Autoambulanze": la garanzia non può in nessun caso essere applicata ai trasportati che già al momento del sinistro necessitavano di assistenza medica.

ART. 12.19 INVIO DI UN AUTISTA

La Centrale Operativa, qualora in seguito a Sinistro l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure la sua patente di guida venga rubata, smarrita o ritirata da parte di un'Autorità, mette a disposizione un autista professionista per riportare il veicolo fino al luogo di residenza del proprietario o per proseguire il viaggio sino alla destinazione programmata, secondo il percorso più breve.

Tale garanzia è prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sia in grado ed abilitato a guidare il veicolo.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.

Restano, in ogni caso, a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e agli eventuali pedaggi autostradali.

"Autoambulanze": l'autista sarà solo abilitato a riportare il mezzo nella sede della società di ambulanze escludendo la possibilità di proseguimento del viaggio con paziente a bordo o proseguimento per recuperare il paziente.

ART. 12.20 ANTICIPO CAUZIONI

La Centrale Operativa in caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale, nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, e qualora l'Assicurato non possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione civile o penale.

Limite massimo di 8.000,00 euro per ogni evento.

La Centrale Operativa, in questo caso, opera dietro la fornitura di adeguate garanzie di restituzione di tale anticipo che deve essere rimborsato non oltre 30 giorni dal rientro dell'Assicurato al proprio domicilio.

ART. 12.21 TRASPORTO SALMA

La Centrale Operativa provvede a sue spese, in caso di decesso dell'Assicurato o dei trasportati a seguito di incidente stradale, all'adempimento di tutte le formali-

tà, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia.

Inoltre, qualora sia stato preventivamente espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa provvede a sue spese.

“Autoambulanze”: la garanzia non può in nessun caso essere applicata a soggetti trasportati che già al momento dell’incidente necessitavano di assistenza medica.

ART. 12.22 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

La Centrale Operativa mette a disposizione un interprete, assumendone i costi, in caso di fermo o di arresto a seguito di Incidente stradale nel quale sia stata coinvolto il Veicolo, l’Assicurato sia in difficoltà a comunicare nella lingua locale.

Limite massimo: 1.100,00 euro per ogni evento.
La garanzia opera solo al di fuori del territorio italiano.

ART. 12.23 INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI

La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per fornire in Italia (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 18:00 - esclusi i giorni festivi infrasettimanali) informazioni e consigli telefonici su:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- condizioni atmosferiche sulle strade;
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni sulle normative RCA, imposta di proprietà, patente di guida, carta di circolazione; informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di Sinistro (modulo Blu o Cai) e indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il veicolo;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti.

ART. 12.24 TRASMISSIONI DI MESSAGGI URGENTI DALL’ESTERO

La Centrale Operativa provvede a comunicare un messaggio al destinatario qualora l’Assicurato si trovi in viaggio e sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 12.25 ESCLUSIONI

Premesso che, in ogni caso, le garanzie non sono operanti se gli interventi non siano stati preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, resta inteso che le prestazioni dell'assistenza non sono fornite:

- a) per fatti derivanti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette da I l'ACI;
- b) per i sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, invasioni, occupazioni militari;
- c) per i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) per i sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, terremoti, maremoti, tsunami, uragani e alluvioni;
- e) per i sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- f) per i danni conseguenti ad un ritardato o mancato intervento determinato da imprevedibili cause di forza maggiore;
- g) limitatamente alla prestazione "Veicolo sostitutivo" qualora il veicolo sia sottoposta all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o per le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno che ha dato diritto alla prestazione;
- h) limitatamente alla prestazione "Trasporto salma" qualora le spese riguardino cerimonie funebri e inumazione;
- i) se sussiste dolo da parte dell'Assicurato;
- j) in caso di utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli" (art. 2 del Codice della Strada);
- k) qualora l'indisponibilità del veicolo sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto;

l) "Autoambulanze": per spese aggiuntive derivanti dall'attività specifica svolta dal veicolo e/o dai macchinari ivi installati e danneggiatisi in seguito all'incidente e/o i danni ai trasportati pazienti che dovessero in qualche modo essere addebitati alle prestazioni di assistenza.

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Il miglioramento della sicurezza stradale deve rappresentare, a tutti i livelli, una delle finalità centrali in tema di mobilità.

È indispensabile assumere un atteggiamento di guida consapevole e attenta che si realizza attraverso l'uso corretto e costante degli strumenti di sicurezza e il rispetto delle norme di circolazione previste dal Codice della Strada.

Questa è la base essenziale per garantire una maggior protezione dell'incolumità fisica: un comportamento a rischio assume, infatti, un ruolo determinante nella quasi totalità degli incidenti stradali.

Si consiglia:

- l'uso corretto delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dell' veicolo;
- l'uso corretto dei seggiolini omologati per i bambini;
- di evitare l'uso di bevande alcoliche e stupefacenti;
- di evitare gli eccessi di velocità e una condotta di guida spericolata;
- di evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida senza utilizzare il dispositivo viva-voce;
- la massima concentrazione durante la circolazione evitando gesti o manovre che possano distrarre il conducente (ad esempio fumare o maneggiare l'impianto a udiofonovisivo);
- di tenere basso il volume dell'impianto stereo;
- di portare a bordo del veicolo un numero di persone non superiore a quello consentito dalla carta di circolazione;
- di rispettare le distanze di sicurezza con il veicolo che precede;
- di guidare con maggiore prudenza quando le condizioni di visibilità sono precarie (di notte, durante un temporale, con la nebbia);
- di provvedere a una manutenzione periodica verificando tutti i livelli di sicurezza del proprio veicolo.

13. NORME IN CASO DI SINISTRO

ART. 13.1 RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13.1.1 Modalità per la denuncia del Sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure ad Allianz Viva:

- telefonando al numero Verde 800.88.55.00;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it.
- accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it.

È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle parti coinvolte nell'incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro".

Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due parti. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A richiesta di Allianz Viva devono essere prodotti in copia:

- carta di circolazione e certificato di proprietà dell'veicolo;
- patente del conducente.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Allianz Viva ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto⁵.

Art. 13.1.2 Gestione delle Vertenze

Allianz Viva assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale

⁵ Articolo 1915 del Codice Civile

si discuta del risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Allianz Viva non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 13.2 NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, EVENTI CATASTROFALI E KASKO

Art. 13.2.1 Denuncia del Sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze, oppure a Allianz Viva:

- **telefonando al numero Verde 800.88.55.00;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legal.mail.it.**
- **accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it.**

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al Sinistro.

Nei casi di incendio, furto, atti vandalici ed eventi sociopolitici, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia a Allianz Viva.

Nel caso di furto totale all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Art. 13.2.2 Riparazioni o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Allianz Viva ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'veicolo, purché manifesti tale volontà entro il termine di 15 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro o dal ritrovamento dell'veicolo.

Allianz Viva ha altresì facoltà di sostituire il veicolo invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà della stessa.

L'Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di Allianz Viva nei termini di cui sopra.

Art. 13.2.3 Valore del Veicolo al momento del sinistro

Il Valore del Veicolo è rilevato dalla rivista "Tuttotrasporti" riferita al mese in cui si è verificato il Sinistro o del valore d'acquisto (con idonea documentazione). Nel caso non sia presente il Veicolo su "Tuttotrasporti", si utilizza l'"Eurotax giallo". Nel caso in cui il Veicolo non sia quotata dalle suddette pubblicazioni, il Valore viene determinato con riferimento a quello di mercato al momento del Sinistro. In caso di danno totale, l'indennizzo viene liquidato sulla base del Valore riferito all'ultimo adeguamento oppure del Valore Assicurato purché quest'ultimo non sia superiore a quello riportato sulla rivista, e se assicurato a prezzo d'acquisto non si applica la regola proporzionale fino al raggiungimento del valore commerciale.

ESEMPIO ASSICURAZIONE SU BASE VALORE D'ACQUISTO

Valore commerciale:	25.000,00
Valore d'acquisto:	20.000,00
Valore assicurato:	20.000,00 (valore d'acquisto)

Danno totale

Valore commerciale, sulla base della rivista Quattroruote, al momento del sinistro: 22.000,00

Danno indennizzabile: 20.000,00 (senza applicazione della regola proporzionale)

I valori sono espressi in euro

Art. 13.2.4 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o sue parti avevano al momento del Sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro. L'eventuale differenza in eccesso del valore data dagli accessori e/o audiofonovisivi non di serie, se assicurati, deve risultare dalla Polizza.

Il valore degli accessori e audiofonovisivi non di serie, se indicati in Polizza, è determinato tenendo conto della data di acquisto dimostrabile da fattura o documento equivalente.

Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale che segue.

Se il valore assicurato fosse inferiore a quello commerciale al momento del Sinistro, la liquidazione viene effettuata in proporzione al rapporto tra i due valori; tuttavia se il valore commerciale al momento del Sinistro non superi il 10% di quello indicato in Polizza non si applica la predetta regola proporzionale.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che l'importo dell'imposta sia compreso nel valore assicurato e che l'Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate all'veicolo in occasione della riparazione.

Degrado d'uso Sinistro totale

In caso di Sinistro totale la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del valore assicurato e senza tener conto del degrado dell'veicolo o delle sue parti, se l'evento dannoso dovesse verificarsi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione dell'veicolo, in qualsiasi Paese essa sia avvenuta.

Degrado d'uso Sinistro parziale

In caso di Sinistro parziale che colpisca il Veicolo non viene applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il Sinistro dovesse verificarsi entro 7 anni dalla data di prima immatricolazione, in qualsiasi Paese essa sia avvenuta, nei limiti del valore commerciale dell'veicolo al momento del Sinistro.

Art. 13.2.5 Scoperti e Minimi

Allianz Viva indennizza all'Assicurato la somma liquidata a termini delle condizioni contrattuali con applicazione dell'eventuale scoperto e minimo come riportato in Polizza.

Art. 13.2.6 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 13.2.7 Liquidazione dei danni e nomina dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno avviene mediante accordo diretto tra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Allianz Viva e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo la scelta, su richiesta anche di una sola delle parti, viene effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico di Allianz Viva e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13.2.8 Titolarità dei Diritti nascenti della Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Allianz Viva. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13.2.9 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Tuttavia, in caso di furto totale, tale disposizione è applicata purché siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro.

Allianz Viva in caso di furto totale ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA o registri speciali;
- la procura notarile a vendere a favore di Allianz Viva stessa;
- il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura della Repubblica, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario sulle cause del Sinistro.

L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

Art. 13.2.10 Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto a informare Allianz Viva non appena abbia notizia del ritrovamento dell' veicolo o di sue parti.

In caso di recupero che avvenga prima del pagamento dell'indennizzo Allianz Viva risponde soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato autorizza Al-

lianz Viva a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato è ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di conservare quanto fosse recuperato: in questo caso si procede a una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dall'art. 13.2.7 e si effettua il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

ART. 13.3 NORME IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

Art. 13.3.1 Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi

La denuncia del Sinistro con l'indicazione delle cause che l'hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità oppure a Allianz Viva:

- **telefonando al numero Verde 800.88.55.00;**
- **spedendo una raccomandata A/R;**
- **scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it.**
- **accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it.**

Se l'infortunio ha causato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico a Allianz Viva. L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici di Allianz Viva e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Art. 13.3.2 Controversie e Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sui criteri di indennizzabilità di cui all'art. 7.3, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo. In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato irrituale, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13.3.3 Pagamento dell'Indennizzo

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, Allianz Viva provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni. L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

Art. 13.4 SPESE MEDICHE PER MACROLESIONI ALLA GUIDA

Art. 13.4.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro dal quale si presuma la presenza di Macrolesioni a carico del conducente del Veicolo assicurato ed entro 30 giorni dalla data di ingresso in Pronto Soccorso, il Contraente, l'Assicurato stesso o altro soggetto per conto dei medesimi, deve contattare la Centrale Allianz Health al Numero Verde 800 88 55 00 (per chiamate dall'estero: +39 02.89.040.764), attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, per accedere alle prestazioni, attivare il Piano assistenziale e il servizio di pagamento diretto da parte di Allianz Viva alla Struttura sanitaria convenzionata.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Per l'accesso alle prestazioni è necessario presentare la seguente documentazione:

- copia della documentazione sanitaria completa attestante la tipologia del trauma, eventualmente corredata dalla documentazione relativa al passaggio in Pronto Soccorso, dalla quale possa essere accertata la presenza di Macrolesioni;
- copia di tutta la documentazione relativa all'incidente stradale laddove vi siano stati rilievi effettuati dalla pubblica autorità.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia usufruito di una Struttura sanitaria non convenzionata, come previsto all'art. 8.1 "Oggetto dell'Assicurazione", limitatamente al primo Ricovero conseguente al passaggio in Pronto Soccorso, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve presentare anche la seguente documentazione:

- copia conforme e integrale della cartella clinica, completa della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e della scheda nosologica;
- copia della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte, ricevute, altro) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari.

Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della documentazione presentata, se richiesto espressamente da Allianz Viva, l'Assicurato deve:

- consentire eventuali controlli medici disposti dall'Impresa;
- fornire a quest'ultima ogni informazione sanitaria relativa al Sinistro denunciato, anche mediante rilascio di specifica autorizzazione ai fini del superamento del vincolo al segreto professionale cui sono sottoposti i medici che l'hanno visitato e curato;
- produrre specifica ed adeguata prova documentale dell'avvenuto pagamento delle prestazioni di cui chiede il rimborso.

Resta inteso che Allianz Viva si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato, in qualsiasi momento, gli originali della documentazione medica prodotta, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati a Allianz Viva per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti.

Allianz Viva provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali, una volta cessata l'esigenza di trattenerli.

Resta inteso che le spese relative alla produzione della documentazione medica sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui, prima della corresponsione dell'Indennizzo, sopravvenga la morte dell'Assicurato, il Contraente – se diverso dall'Assicurato – o i suoi eredi legittimi devono:

- darne immediato avviso a Allianz Viva;
- fornire il certificato di morte dell'Assicurato;
- assolvere agli adempimenti sopra indicati;
- fornire l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

Art. 13.4.2 Definizione del piano assistenziale

Ricevuta la necessaria documentazione, Allianz Viva tramite la Centrale Allianz Health provvede ad accertare la presenza di Macrolesioni e determina il Piano assistenziale necessario all'Assicurato.

La Centrale Allianz Health, tramite i propri medici e con il supporto del medico curante dell'Assicurato, entro 10 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione

ne medica necessaria, elabora il Piano assistenziale personalizzato in base allo stato di salute dell'Assicurato, necessario alla prosecuzione del percorso riabilitativo e terapeutico per la ripresa delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso ed articolato su una durata massima di 2 anni dalla sua attivazione.

La Centrale Allianz Health provvede a contattare la famiglia dell'Assicurato per proporre il Piano assistenziale elaborato, con indicazione della tipologia e articolazione delle prestazioni, organizzando anche un incontro tra l'Assicurato, i suoi famigliari e il medico della Centrale Allianz Health, volto a illustrare i benefici e le caratteristiche del Piano assistenziale e favorire una rapida attivazione delle prestazioni.

Tutte le prestazioni previste dal Piano assistenziale sono erogate all'interno delle Strutture sanitarie convenzionate, facenti parte del Circuito Allianz Health, e messe a disposizione dall'Impresa.

Entro 48h dall'accettazione del Piano assistenziale da parte dell'Assicurato, o di altra persona avente titolo, la Centrale Allianz Health attiva le prestazioni indicate nel Piano stesso.

Il Piano assistenziale personalizzato sarà gestito da Allianz Viva, tramite la Centrale Allianz Health, che ne seguirà il decorso effettuando la pianificazione delle prenotazioni, mantenendo sempre in costante allineamento il medico curante e i famigliari dell'Assicurato sull'evoluzione del suo stato di salute e monitorando il percorso riabilitativo e terapeutico dell'Assicurato.

La Centrale Allianz Health non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per le prestazioni erogate dalle Strutture sanitarie in esecuzione del Piano assistenziale. Le Strutture sanitarie sono responsabili dell'operato del proprio personale sanitario e delle eventuali conseguenze dannose subite dall'Assicurato a seguito dell'esecuzione o della mancata esecuzione di quanto previsto dal Piano assistenziale.

La Centrale Allianz Health è sempre a disposizione dell'Assicurato e dei suoi famigliari per chiarimenti ed informazioni sulle prestazioni in corso di erogazione e sui costi delle stesse.

Nel caso in cui le condizioni di salute dell'Assicurato richiedessero cure e prestazioni il cui costo ecceda il limite della somma assicurata per Sinistro indicato all'articolo "Spese mediche per Macrolesioni", la Centrale Allianz Health procederà, previo consenso scritto dell'Assicurato o di altra persona avente titolo, ad organizzare ed erogare le ulteriori prestazioni necessarie, i cui costi resteranno a carico dell'Assicurato.

Se le condizioni cliniche dell'Assicurato non consentono alla Centrale Allianz Health di attivare il Piano assistenziale, trascorsi due anni dall'accettazione del Piano stesso senza che la Centrale Allianz Health abbia potuto procedere alla sua attivazione, tutte le prestazioni previste dal Piano assistenziale si intendono annullate con riferimento al Sinistro a seguito del quale il Piano era stato definito.

Art. 13.4.3 Termini per l'indennizzo

Allianz Viva, tramite la Centrale Allianz Health, verificata l'operatività della garanzia, dopo aver ricevuto la necessaria documentazione e aver effettuato gli accertamenti del caso, entro 10 giorni determina il Piano assistenziale personalizzato, ne dà comunicazione agli interessati ed entro 48h dalla loro accettazione provvede all'erogazione delle prestazioni previste nel Piano assistenziale, secondo le modalità descritte e disciplinate all'art. 13.4.2 "Definizione del piano assistenziale" ed entro i limiti di cui all'art. 8.1 "Oggetto dell'Assicurazione".

Entro lo stesso termine di 10 giorni Allianz Viva provvede:

- al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di Ricovero presso una Struttura sanitaria non convenzionata;
- a comunicare eventuali circostanze ostative all'attivazione delle prestazioni o alla corresponsione dell'Indennizzo.

Qualora l'Assicurato abbia presentato ad altre Compagnie Assicuratrici richiesta di rimborso per il medesimo Sinistro, e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all'Assicurato viene liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico, a termini della presente garanzia.

Per le spese sostenute all'estero, l'Indennizzo viene corrisposto in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

Art. 13.4.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da Allianz Viva – o da un consulente medico da questa incaricato – con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura medico legale sull'ammontare offerto a titolo di Indennizzo o sull'indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.

Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l'Indennizzo a norma e nei limiti delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Collegio dei Medici risiede nel Comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

ART. 13.5 TUTELA LEGALE

Allianz Viva affida la gestione dei sinistri di Tutela Legale a

Allianz S.p.A. - Sinistri Tutela Legale

con sede in Piazza Tre Torri, 3

20145 Milano

Art. 13.5.1 Denuncia del Sinistro e scelta del legale

Per denunciare un Sinistro, **l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente accaduto a Allianz S.p.A. attraverso le modalità previste.**

La denuncia di sinistro, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessaria, potrà essere presentata con le seguenti modalità:

- **Attraverso il proprio intermediario**
- **Accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it.**

Gli esperti di Allianz S.p.A. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, ALLIANZ S.P.A. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a ALLIANZ S.P.A. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a ALLIANZ S.P.A. un legale-residente **in una località facente parte del Circondario del Tribunale dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia** - al quale affidare la pratica **per il seguito giudiziale**, qualora il tentativo di bonaria definizione non abbia dato esito positivo.

Qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, ALLIANZ S.P.A. garantirà gli onorari del domiciliatario;

Con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno assicurativo

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con ALLIANZ S.P.A..

Art. 13.5.2 Documenti occorrenti alla prestazione della Garanzia

L'Assicurato è tenuto a fornire a ALLIANZ S.P.A. tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso

- alla fine della vertenza.

Art. 13.5.3 Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ALLIANZ S.P.A. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente

- a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a ALLIANZ S.P.A., ove da questa richiesto,

apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, Allianz Viva valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, Allianz Viva trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 13.5.1. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata ALLIANZ S.P.A. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con ALLIANZ S.P.A., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con ALLIANZ S.P.A., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di ALLIANZ S.P.A., non può addvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di Allianz Viva, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da Allianz Viva, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. Allianz Viva e ALLIANZ S.P.A. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 13.5.4 Disaccordo sulla gestione del Sinistro - Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e ALLIANZ S.P.A. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio, con facoltà di ottenere da ALLIANZ S.P.A. la rifusione delle spese incontrate e non liquidate

dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ALLIANZ S.P.A. stessa, in linea di fatto o di diritto.

In caso di disaccordo, purché prima le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13.5.5 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a ALLIANZ S.P.A. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

ART.13.6 IMPREVISTI

Art. 13.6.1 Denuncia del Sinistro

La denuncia del Sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze allegando la necessaria documentazione oppure a Allianz Viva:

- telefonando al numero Verde 800.88.55.00;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it.
- accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it.

ART. 13.7 CRISTALLI

Art. 13.7.1 Denuncia del Sinistro

Qualora l'Assicurato si rivolga presso un centro convenzionato per la riparazione o sostituzione del cristallo, la relativa denuncia di Sinistro è raccolta direttamente dal centro convenzionato.

I riferimenti dei centri convenzionati sono presenti anche nella sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it.

Qualora l'Assicurato non si avvalga di un centro convenzionato, la denuncia, contenente una dichiarazione con la descrizione dell'evento e il documento che attesti la spesa sostenuta, deve essere presentata per iscritto a Allianz Viva:

- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) allianzviva@legalmail.it.

Allianz Viva liquida il danno accertato direttamente al proprietario dell' veicolo.

ART. 13.8 ASSISTENZA

Art. 13.8.1 Richiesta di assistenza

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- Numero Verde 800 458 800
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26609 114

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

**Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale 302
Via Cordusio 4
20123 MILANO (MI)**

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

14. TABELLE

ART. 14.1 COEFFICIENTI DELLE CLASSI DI MERITO

CLASSI DI MERITO ALLIANZ VIVA	COEFFICIENTI DI PREMIO
1	0,630
2	0,650
3	0,680
4	0,700
5	0,730
6	0,760
7	0,790
8	0,820
9	0,860
10	0,890
11	0,930
12	0,960
13	1,000
14	1,080
15	1,150
16	1,250
17	1,500
18	1,800

ART. 14.2 REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI DI MERITO

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

ART. 14.3 INVALIDITÀ PERMANENTE

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE	DESTRO	SINISTRO
PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE		
di un arto superiore	70%	60%
di una mano o un avambraccio	60%	50%
di un pollice	18%	16%
di un indice	14%	12%
di un medio	8%	6%
di un anulare	8%	6%
di un mignolo	12%	10%
di una falange del pollice	9%	8%
di una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
di un occhio	25%	
di ambedue gli occhi	100%	
di un rene	15%	
della milza senza compromissioni significative della crisi ematica	8%	
ANCHILOSI		
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea (con pronosupinazione libera)	10%	8%
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica	15%	
PARALISI COMPLETA		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
dello sciatico popliteo esterno	15%	
AMPUTAZIONE		
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%	
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%	
di un piede	40%	

di ambedue i piedi	100%
di un alluce	5%
di un altro dito del piede	1%
della falange ungueale dell'alluce	2,5%
SORDITÀ COMPLETA	
di un orecchio	10%
di ambedue gli orecchi	40%
STENOSI NASALE ASSOLUTA	
monolaterale	4%
bilaterale	10%
POSTUMI DI FRATTURA	
scomposta di una costa	1%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra cervicale	12%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra dorsale	5%
somatica con deformazione a cune di 12° dorsale	10%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra lombare	10%
di un metamero sacrale	3%
di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
POSTUMI DI UN TRAUMA DISTORSIVO	
cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%

15. GLOSSARIO

Le definizioni del glossario fanno riferimento alle Sezioni con i seguenti riferimenti:

- ▲ Tutte le sezioni
- Sezione 8 Tutela legale
- ◆ Sezione 11 Assistenza
- Spese mediche per macrolesioni alla guida

Accertamenti diagnostici - ●

Le prestazioni mediche strumentali finalizzate a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una patologia o di una lesione, a carattere anche cruento e/o invasivo.

Accessori e apparecchi audiofonovisivi - ▲

Installazioni non estraibili e fissate stabilmente sul Veicolo, quali ad esempio: cerchi in lega, radio, telefoni, televisori, lettori CD, vivavoce, navigatori satellitari. Questi equipaggiamenti possono essere di serie quando costituiscono la dotazione del Veicolo senza alcun supplemento al prezzo di listino oppure non di serie purché documentati da fattura o altro documento equivalente.

Aggravamento del rischio - ▲

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

ANIA - ▲

Associazione che riunisce le principali imprese assicuratrici operanti in Italia.

Antifurto - ▲

Impianto di protezione contro il Furto del Veicolo, costituito da un dispositivo elettronico o satellitare.

Arbitrato - ■

Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato - ▲

Nella responsabilità civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal Contratto. Negli altri casi, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurato - ◆

Conducente del Veicolo ed eventuali passeggeri a titolo gratuito e di cortesia.

Assicurato - ●

Il soggetto destinatario delle prestazioni assicurative che, per la garanzia Spese mediche per Macrolesioni, è il conducente del Veicolo assicurato.

Assicurazione - ▲

Insieme delle garanzie prestate tramite il Contratto di assicurazione.

Assistenza stragiudiziale - ■

Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Attestazione dello stato del rischio - ▲

Documento che attesta il numero e la tipologia dei sinistri degli ultimi 5 anni più l'anno corrente e che certifica la Classe di merito CU (Conversione Universale).

Allianz Viva - ▲

Allianz Viva S.p.A..

Azione del fulmine - ▲

Effetto diretto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Bonus/Malus - ▲

Formula tariffaria che assegna al Contratto una delle classi di merito previste in funzione della Sinistrosità riscontrata nel Periodo di osservazione.

Carta Verde - ▲

Documento che attesta l'estensione dell'assicurazione ai danni provocati dalla Circolazione del Veicolo in alcuni Paesi esteri, le cui sigle siano indicate (e non barrate) sulla Carta Verde.

Centrale Allianz Health - ●

La struttura di Allianz S.p.A. che, su incarico di Allianz Viva, tramite i propri operatori, medici, professionisti sanitari e tecnici, con linea telefonica dedicata, prov-

vede a erogare i servizi previsti dalla garanzia Spese mediche per Macrolesioni.

Certificato di assicurazione - ▲

Documento che attesta la validità e la durata dell'assicurazione.

Circolazione - ▲

Movimento, fermata e sosta del Veicolo, comprese tutte le operazioni preliminari e successive.

Classe di merito Allianz Viva - ▲

Classe di merito aziendale assegnata al Contratto sulla base delle norme previste dalla tariffa vigente.

Classe CU (Conversione Universale) - ▲

Parametro di riferimento per garantire comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese assicuratrici che consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell'Assicurato.

Codice delle Assicurazioni - ▲

Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo.

Codice veicolo - ▲

Codice con il quale la rivista "Tuttotrasporti" identifica marca, modello, versione, allestimento e Valore del Veicolo.

Conducente - ▲

Persona alla guida del Veicolo.

Consap - ▲

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici è l'ente che gestisce la Stanza di Compensazione dei sinistri per la responsabilità civile.

Contraente - ▲

Persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto nell'interesse proprio o per conto di chi spetta, assumendone i relativi obblighi.

Contravvenzione - ■

Reato minore che viene punito senza considerare l'elemento della volontà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto sia stato commesso volontariamente o involontariamente. La Contravvenzione viene identificata rispetto al delitto in quanto punita con l'arresto o l'ammenda. Le violazioni al Codice della Strada, impropriamente chiamate "contravvenzioni", sono per la massima parte sanzioni amministrative.

Day Hospital/Day Surgery - ●

Il Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata a seguito esclusivamente di terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (Day Surgery).

Danno extracontrattuale - ■

Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone (ad esempio il danno subito nel corso di un Incidente stradale). Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Degrado - ▲

Percentuale di riduzione applicata sulla parte del danno indennizzabile in conseguenza del Sinistro. Tale percentuale corrisponde al rapporto fra la differenza del Valore a nuovo e quello commerciale del Veicolo rispetto al Valore a nuovo stesso al momento del Sinistro.

Delitto - ■

Reato più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se sia stato commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze siano più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se sia stato commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

Diritto civile - ■

Complesso di norme che regolano i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale - ■

Complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge civile (vedi alla voce diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si

svolge nell'interesse della collettività.

Esplosione - ▲

Sviluppo di gas o vapori a elevata temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga velocemente.

Familiare convivente - ▲

Componente del Nucleo familiare del Proprietario del Veicolo avente la stessa residenza così come evidenziato dallo stato di famiglia.

Franchigia - ▲

Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Fatto illecito - ■

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Furto - ▲

Reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o altri. Al Furto è sempre parificata anche la rapina intendendo per tale la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

Gare di regolarità pura - ●

Le manifestazioni, che prevedono l'uso di veicoli a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.

Incendio - ▲

Combustione, con sviluppo di fiamma, del Veicolo che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente stradale - ◆

Uno dei seguenti eventi in cui è coinvolto il Veicolo: tamponamento, urto, investimento, fuoriuscita dalla sede stradale.

Indennizzo/indennità - ▲

Somma che Allianz Viva eroga all'Assicurato o al beneficiario in caso di Sinistro.

Infortunio - ▲

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili connesso alla Circolazione del Veicolo.

Insorgenza del Sinistro - ■

Momento nel quale inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto.

Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione tutela legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se il comportamento contestato sia continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di Procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Intermediario - ▲

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta Assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

Intervento chirurgico - ●

L'atto terapeutico realizzato con uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

Intervento chirurgico ambulatoriale - ●

L'Intervento chirurgico, come sopra definito, che non necessita di ricovero con pernottamento o di Ricovero in Day Hospital/Day Surgery. Non sono considerate Intervento chirurgico ambulatoriale le infiltrazioni intratessutali o endocavitarie.

IVASS - ▲

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (già ISVAP) è l'ente che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Leasing - ▲

Contratto di locazione mediante il quale una società di leasing fornisce la disponibilità di un Veicolo dietro il pagamento di un canone periodico.

Limite d'indennizzo - ●

L'importo dovuto da Allianz Viva entro la somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso di Allianz Viva stessa.

Locatario - ▲

Utilizzatore del Veicolo affidatagli in locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di Circolazione.

Macrolesioni - ●

Gravi lesioni politraumatiche a seguito delle quali il paziente presenta un quadro clinico caratterizzato da lesioni mono o polidistrettuali ad organi o apparati differenti con compromissione delle funzioni vitali (respiratorie e/o circolatorie e/o neurologiche). Si intende compresa, anche in assenza di compromissione delle funzioni vitali, l'amputazione di un arto al di sopra del polso o al di sopra della caviglia.

Massimali, Capitali, Valori, Somma - ▲

Importi che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del Risarcimento contrattualmente stabilito.

Medicina ufficiale - ●

La medicina, detta anche convenzionale, riconosciuta dal sistema giuridico che viene insegnata nelle università e praticata dai medici negli ospedali del Mondo Occidentale. La medicina ufficiale è fondata sui principi delle scienze sperimentali e basa le proprie pratiche sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Medicinali - ●

Le sostanze o associazioni di sostanze, autorizzate dall'AIFA (Agenzia Italiana del farmaco) per la cura della patologia per la quale sono state prescritte, che possano essere somministrate sull'uomo per ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, con lo scopo di definire una terapia medica. Sono esclusi i farmaci biologici e le terapie geniche.

Nucleo familiare - ▲

Persone conviventi con il Proprietario del Veicolo riportati nello stato di famiglia.

Oneri fiscali - ■

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.) a carico dell'Assicurato.

Parti - ▲

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale: Contraente e Allianz Viva.

Periodo di assicurazione - ▲

Periodo per il quale è pattuita la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.

Periodo di osservazione - ▲

Periodo durante il quale Allianz Viva determina la Classe di merito da attribuire per l'anno successivo sulla base dell'applicazione delle regole evolutive.

Piano assistenziale - ●

Documento elaborato dalla Centrale Allianz Health con indicazione della tipologia e articolazione delle prestazioni previste per il percorso riabilitativo e terapeutico dell'Assicurato.

Polizza o Contratto - ▲

Documento che prova l'assicurazione.

PRA - ▲

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - ▲

Somma dovuta dal Contraente ad Allianz Viva.

Procedimento penale - ■

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che è notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Proprietario - ▲

Intestatario al PRA, Locatario o chi possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Nel caso di Veicolo in leasing, il Locatario è parificato al Proprietario.

Reato - ■

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti secondo il tipo di pena prevista dalla legge.

Regola proporzionale - ▲

Regola per cui se l'assicurazione copre solo una parte del Valore che la cosa assicurata aveva al tempo del Sinistro, l'assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Ricovero - ●

La degenza che comporta il pernottamento in struttura sanitaria, il Day Hospital, il Day Surgery e l'Intervento chirurgico ambulatoriale.

Risarcimento - ▲

Somma corrisposta ad Allianz Viva al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Risarcimento Diretto - ▲

Procedura, in vigore dal 1° febbraio 2007 (per i sinistri subiti senza colpa o con colpa parziale, con danni al Veicolo o lesioni di lieve entità), che consente al conducente leso di chiedere il pagamento direttamente alla propria Assicurazione, invece che a quella del responsabile del Sinistro.

Rischio - ▲

Probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa - ▲

Diritto che Allianz Viva ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse Assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto odі clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.

Sanzione amministrativa - ■

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati. Può colpire sia le persone fisiche sia quelle giuridiche.

Può consistere nel pagamento di una Somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la Sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi è inflitta dall'Autorità Giudiziaria.

Scoperto - ▲

Percentuale della Somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio - ▲

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccessiva pressione.

Settori tariffari - ▲

Settore I: rimorchi di autovetture

Settore III: autobus e filobus e relativi rimorchi

Settore IV: veicoli per trasporto cose, veicoli ad uso speciale e veicoli per trasporti specifici e relativi rimorchi

Settore VI: macchine operatrici, carrelli, gatti delle nevi e rulli compressori e relativi rimorchi

Settore VII: macchine agricole e relativi rimorchi.

Sinistro - ▲ ■

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro - ◆

Incidente stradale, Incendio, Furto, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi naturali, eventi catastrofali o guasto da qualsiasi causa determinato al Veicolo.

Sinistro con responsabilità paritaria - ▲

Sinistro pagato parzialmente, per il quale sia stato accertato un concorso di colpa con attribuzione all'Assicurato di una percentuale di responsabilità pari a quella di uno o più conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.

Sinistro con responsabilità principale - ▲

Sinistro pagato, totalmente o parzialmente, per il quale sia stata accertata una responsabilità esclusiva dell'Assicurato o, in caso di concorso di colpa, una sua quota di responsabilità superiore a quella dei conducenti di ogni altro veicolo coinvolto nel Sinistro.

Sinistro senza seguito - ▲

Sinistro per il quale non è stato effettuato alcun pagamento a titolo di Risarcimento o di indennizzo.

Spese di giustizia - ■

Spese del processo penale poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce diritto penale).

Spese di soccombenza - ■

Spese che la Parte che perde una causa civile deve pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese debbano essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce diritto civile).

Spese peritali - ■

Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - Consulente Tecnico d'Ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Stanza di Compensazione - ▲

Istituita presso la Consap, gestisce le regolazioni contabili tra le imprese assicuratrici in merito alla convenzione per il Risarcimento diretto in caso di Sinistro di responsabilità civile.

La Stanza di Compensazione provvede, su richiesta dell'Assicurato, a comunicare l'ammontare dei sinistri liquidati che possono essere rimborsati alla stessa.

Struttura sanitaria - ●

Ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, gli Ospizi per anziani, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Struttura sanitaria convenzionata - ●

Ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera come sopra definite ed ogni centro diagnostico e centro medico facente parte del Circuito Allianz Health convenzionato da Allianz S.p.A. e dedicato alla garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida.

Transazione - ■

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Tuttotrasporti - ●

Rivista pubblicata dall'Editoriale Domus per autocarri da cui si desume il prezzo di listino.

Valore a nuovo - ▲

Prezzo di listino del Veicolo, comprensivo degli eventuali accessori e apparecchi audiofonovisivi.

Valore commerciale - ▲

Valore del Veicolo determinato considerando il suo deprezzamento in funzione dell'anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori.

Veicolo - ●

Il mezzo assicurato, indicato in Polizza.

Veicolo (definizione Codice delle Assicurazioni Private) - ▲

Qualsiasi mezzo di trasporto a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto

massima superiore a 25 km/h oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg ed una velocità di progetto superiore a 14 km/h.

Vertenza contrattuale - ■

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Allianz Viva S.p.A.

Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

www.allianzviva.it

Pec: allianzviva@legalmail.it

Sede legale e sede sociale in Italia Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Pec: allianzviva@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 09197520159, Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con Partita IVA 01333250320, R.E.A. di Milano 1277308, Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.), Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091, Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018

